LA VOCE dell'AGORÀ

Periodico di attualità, informazione e aggiornamento dei Palazzi di Giustizia del Piemonte

GARLASCO: ABBIAMO PERSO TUTTI

di Tommaso Servetto

Quando ho riferito al comitato di redazione che avrei scritto un pezzo sulla vicenda di Garlasco si è levato un coro unanime esclamando: "No!!, Anche tu!"

Non sono però riusciti a farmi desistere perché ritengo opportuno sottolineare come in questa vicenda abbiamo perso tutti.

Ha perso il processo penale di cui si è fatto scempio con una overdose di trasmissioni televisive dove pretesi esperti disquisivano e commentavano i fatti passati, presenti e financo quelli futuri.

Si è assistito alla vergognosa divulgazione degli atti del processo, anche quelli relativi alle indagini in corso e ai filmanti delle audizioni dei testimoni finiti nelle mani dei giornalisti, come se le indagini fossero cosa pubblica e tutti gli italiani avessero diritto di sapere cosa ha fatto oggi il Pubblico Ministero, chi ha sentito, cosa gli ha chiesto e cosa ha risposto l'interrogato. Il tutto condito dalle valutazioni critiche dei presunti esperti che nella stragrande maggioranza dei casi non ha mai fatto un processo penale e forse neanche vi ha assistito.

Nel nostro Paese è l'argomento dominante che sacrifica ogni altro evento o problema. Chi se ne frega se il prezzo della benzina sale fino a tre euro, se ogni giorno si registrano casi di femminicidio, se la delinquenza minorile diventa sempre più violenta e difficilmente gestibile, se la guerra è ormai alle nostre porte e oggi viviamo, come diceva Papa Francesco, una guerra mondiale a pezzi. L'importante è conoscere tutti i morbosi particolari di Garlasco.

Oggi i telegiornali aprono con le notizie su Garlasco e se incontro una qualsiasi persona che scopre che faccio l'avvocato penalista non mi chiede come sto e come stanno i miei familiari ma cosa ne penso di Garlasco e se sono innocentista o colpevolista. Non ne posso più!! Arridatemi Beautiful.

La prova si forma a dibattimento mi insegnavano da giovane. Oggi ho scoperto che la prova si forma nei salotti televisivi e come si farà, se ci sarà ancora un processo, a formare una giuria ignara dei fatti senza pregiudizi, Dio solo lo sa.

Ha perso la categoria degli avvocati che fanno a gara per apparire in tutte le trasmissioni (anche tre o quattro in un giorno) in barba ai principi di equilibrio e misura, nel rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza imposti dal nostro codice deontologico. Si confrontano, dibattono, si insultano nei vari salotti televisivi, discettano sulle prove, discutono con i testimoni, si sottopongono al confronto delle proprie argomentazioni con i vari giornalisti di turno nell'assoluta ignoranza dei doveri di probità, dignità e decoro nel contesto del rilievo costituzionale della difesa.

Non voglio sostenere che un avvocato non debba difendere il proprio assistito sui media, anzi, essendo il processo sempre più mediatico lo ritengo atto dovuto, ma non può e non deve sottoporsi al confronto e dibattito televisivo celebrando, di fatto, il processo in televisione facendo assurgere a giudice l'opinionista di turno.

Tutto questo con buona pace degli Organi Disciplinari che sono sempre pronti ad intervenire, e anche punire, un avvocato se nello svolgimento della professione ha detto birbone a qualcuno.

Hanno perso gli organi inquirenti evidenziando le modeste capacità inquisitorie e la modestia nella raccolta delle prove e nello svolgimento delle indagini.

Hanno perso perché hanno dato prova che le indagini non vengono svolte ad ampio raggio valutando ogni possibile elemento. Hanno dimostrato la prevalenza del proprio convincimento cercando solo ed esclusivamente tutti gli elementi idonei a supportare la propria convinzione. Triste doverlo ammettere ma l'ho constatato più volte.

Hanno perso perché non solo hanno scartato e trascurato elementi di indagine inidonei a sostenere la colpevolezza del "loro" colpevole, ma li hanno taciuti ai Magistrati incidendo anche sulle decisioni finali.

Ha perso la giustizia, che ha dimostrato la sua incapacità ad essere tale. Ha assolto due volte una persona per poi condannarla al terzo processo ed ora sta facendo indagini finalizzate ad individuare un colpevole diverso da quello condannato, che ha pressochè espiato la pena inflittagli, alla faccia dell'oltre ragionevole dubbio richiesto per condannare.

Ma se un soggetto viene assolto due volte per poi essere condannato alla terza è pensabile che un dubbio, più che ragionevole, sussista? Di più. Se successivamente alla condanna emergono elementi a carico di un altro soggetto non riemerge un ragionevole dubbio che la condanna sia ingiusta? Perché allora non si sospende l'espiazione della pena in attesa della decisione sulle ultime indagini?

Abbiamo perso noi che crediamo nella giustizia avendo avuto prova che, troppo spesso, la spasmodica ricerca di un colpevole a tutti i costi determina decisioni ingiuste.

Spiace doverlo ammettere ma la vera giustizia è anche quella che sa rispondere di non poter risolvere il caso con la certezza di un colpevole.

Ce lo insegnavano i Maestri del diritto che sono meglio 10 colpevoli impuniti che un innocente in carcere.

Del resto già il mio saggio nonno mi insegnava: "*Guai a chi s'ancaprissia 'd vorei giusta la giustissia*" (Guai a chi si incapriccia di voler giusta la giustizia).

ANNO XVI

N. 3 - OTTOBRE 2026

Penale

- Rito abbreviato **Pag. 2**
- Giustizia riparativa **Pag. 2**
- Massime diritto penale **Pag. 2-3**
- Legge 140/2026 **Pag. 3**

Civile

- Mantenimento dei figli **Pag. 4**
- Massime diritto civile **Pag. 4**

Atti sessuali con minorenne: stop agli automatismi nell'esecuzione della pena

Corte Cost., sent. 5.5.2026 n. 68

di Alice Silvestri

La decisione riguarda il condannato per atti sessuali con minorenne — reato previsto dall'art. 609-quater c.p. — quando il giudice abbia riconosciuto la circostanza attenuante della «minore gravità».

Prima della pronuncia, il combinato disposto degli artt. 4-bis c. 1-quater Ord. Pen. e 656 c. 9 lett. a) c.p.p., produceva un effetto particolarmente rigido: niente sospensione dell'ordine di esecuzione ed impossibilità di chiedere una misura alternativa alla detenzione prima di un anno di osservazione in carcere (pertanto per le pene 'brevi' ciò poteva significare scontare in istituto tutta -o quasi- la pena, prima che il tribunale di sorveglianza potesse valutare il percorso più adeguato).

La Corte ha dichiarato illegittimo l'art. 4-bis c. 1-quater Ord. Pen. nella parte in cui si applica a questi condannati, per incompatibilità con gli artt. 3 e 27 c. 3° della Costituzione. L'art. 609-quater può comprendere condotte molto diverse per modalità e disvalore: non è quindi ragionevole presumere sempre e comunque una pericolosità tale da imporre almeno un anno di carcere. La disciplina determinava inoltre una disparità ingiustificata rispetto alla violenza sessuale di minore gravità, per la quale la sospensione può operare.

Attenzione: dopo l'intervento della Consulta la misura alternativa non viene concessa automaticamente ma viene restituita al pubblico ministero la possibilità di sospendere l'esecuzione della pena, consentendo al condannato di presentare l'istanza in libertà; spetterà poi al Tribunale di Sorveglianza compiere la valutazione individualizzata.

La decisione riafferma un principio di equilibrio: la protezione dei minori resta centrale, ma l'esecuzione della pena deve lasciare spazio alla valutazione del caso concreto, del comportamento successivo del condannato e della concreta idoneità della misura a favorirne la risocializzazione e a prevenire nuovi reati.

Giudizio abbreviato: il PM può appellare il proscioglimento?

Cass. Pen., Sez. V, Ord. 6.7.2026 n. 25385

di Roberta Angela Maccia

La Quinta Sezione della Cassazione prende posizione sul contrasto interpretativo sorto dopo la modifica dell'art. 593, comma 2, c.p.p. operata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114 (Riforma Nordio). Secondo la Corte, il divieto per il pubblico ministero di appellare le sentenze di proscioglimento relative ai reati indicati dall'art. 550, commi 1 e 2, c.p.p. non si estende alle assoluzioni pronunciate all'esito del giudizio abbreviato, per le quali continua a operare la disciplina speciale dell'art. 443 c.p.p.

La decisione si pone espressamente in contrasto con Cass. pen., Sez. II, n. 20143/2025, secondo cui la novella del 2024 avrebbe portata generale e avrebbe reso inappellabili dal pubblico ministero le sentenze di proscioglimento per i reati a citazione diretta anche quando pronunciate in abbreviato. In quella prospettiva, il potere di appello dell'accusa avrebbe trovato fondamento esclusivamente nell'art. 593 c.p.p.; venuta meno la regola generale che consentiva l'impugnazione dei proscioglimenti, sarebbe venuta meno anche la possibilità di appellare le assoluzioni rese nel rito speciale.

La Quinta Sezione valorizza invece la specialità dell'art. 443 c.p.p., norma costruita attorno al rito abbreviato e destinata a regolarne unitariamente il sistema delle impugnazioni. Decisivo è, secondo la Corte, il significato sistematico della sentenza della Corte costituzionale n. 320 del 2007, che intervenne proprio sulla disciplina speciale, rimuovendo la preclusione all'appello del pubblico ministero contro i proscioglimenti pronunciati in abbreviato. La portata di quella pronuncia non può essere ridotta al solo effetto ablativo formale, dovendosi considerare anche la motivazione, fondata sull'esigenza di evitare una compressione irragionevole e sproporzionata dei poteri dell'accusa e una disimmetria radicale tra le parti.

Assume inoltre rilievo la circostanza che la legge n. 114 del 2024 abbia modificato l'art. 593 c.p.p. senza intervenire sull'art. 443 c.p.p. Da tale mancato coordinamento la Corte ricava un argomento a favore della persistente autonomia della disciplina speciale: una deroga implicita alla norma sul rito abbreviato non sarebbe sufficiente, soprattutto in presenza di un assetto consolidato dall'intervento della Consulta.

L'ordinanza riapre così una questione di immediata rilevanza applicativa. In attesa di un eventuale intervento delle Sezioni Unite o della Corte costituzionale, il quadro giurisprudenziale resta diviso: per la Quinta Sezione, il pubblico ministero conserva l'appello contro il proscioglimento pronunciato in abbreviato; per la Seconda, il divieto introdotto dall'art. 593, comma 2, opera indipendentemente dal rito celebrato.

GIUSTIZIA RIPARATIVA: PER LA CASSAZIONE IL "NO" DELLA VITTIMA NON BLOCCA IL PROGRAMMA

di Alice Silvestri

Cass. Pen., Sez. II, sent. 27.7.2026 n. 28366

Questa sentenza ha chiarito un punto destinato a incidere in modo rilevante sulla prassi applicativa della giustizia riparativa: il mancato consenso della persona offesa non è sufficiente a impedire l'accesso dell'imputato al programma riparativo.

La giustizia riparativa è quel percorso che consente all'autore del reato, alla vittima e ad altri membri della comunità di partecipare, su base volontaria e consensuale, alla gestione delle conseguenze derivanti dal fatto illecito, con il supporto di un mediatore imparziale. Vi si può accedere per qualunque tipologia di reato e in qualsiasi fase del procedimento penale.

Il nodo interpretativo affrontato dai giudici di legittimità riguardava le condizioni per l'accesso al programma. Secondo quanto chiarito dalla Corte, il legislatore ha previsto come unico elemento ostativo l'esistenza di un pericolo concreto per gli interessati o per l'accertamento dei fatti, mentre il presupposto perché il percorso venga autorizzato è rappresentato dalla sua utilità rispetto alla risoluzione delle questioni nate dal reato. Il rifiuto della vittima a parteciparvi, dunque, non rientra tra le cause che possono precludere l'accesso dell'autore del reato al percorso riparativo.

Un passaggio centrale della decisione riguarda la possibilità che il programma si svolga anche senza il coinvolgimento diretto della persona offesa dal reato specifico, attraverso il ricorso alla "vittima surrogata", ossia la vittima di un reato diverso rispetto a quello per cui si procede. La Cassazione chiarisce che il mancato consenso della persona offesa non impedisce l'accesso al programma riparativo, potendo questo svolgersi anche con una vittima surrogata. La ragione di tale importazione risiede nel fatto che l'obiettivo di responsabilizzazione dell'autore del reato può essere raggiunto anche attraverso un percorso condotto da mediatori qualificati con una persona diversa da quella offesa dalla condotta specifica oggetto del procedimento.

Pena pecuniaria principale non pagata: la Consulta apre la strada alla possibilità di sostituzione con la detenzione domiciliare

Corte costituzionale – sent. 17.4.2026 n. 54

di Clelia Bravo

Con la sentenza n. 54 del 17 aprile 2026 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi costituzionalmente gli artt. 102 L. 689/1981 e 660, comma 3, c.p.p. – che disciplinavano nello specifico le conseguenze del mancato pagamento di una pena pecuniaria principale (multa o ammenda) non ammettendo la possibilità di sostituzione con la detenzione domiciliare – per violazione del principio di eguaglianza previsto dall'art. 3 della Costituzione.

La questione concerne il caso in cui una persona condannata ad una pena pecuniaria – ossia al pagamento di una somma di denaro a titolo di pena principale – non provveda al pagamento per insolvenza a lui imputabile, ossia perché non intende pagare e non perché non può materialmente (insolvibilità). In tale caso era prevista la sostituzione della pena pecuniaria con un'altra sanzione, e nello specifico con la semilibertà, ma non con la detenzione domiciliare.

Questo creava una disparità nel trattamento di situazioni analoghe: qualora la pena pecuniaria fosse stata inflitta in sostituzione della pena detentiva, sarebbe stato possibile richiedere la detenzione domiciliare; mentre in caso di applicazione diretta da parte del giudice della pena pecuniaria, il mancato pagamento avrebbe consentito solamente la semilibertà, ma non la detenzione domiciliare.

Il risultato era paradossale. Per tale motivo, sollecitata dal Magistrato di Sorveglianza di Bologna, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime costituzionalmente le norme che prevedevano tale disparità, gli artt. 102 L. 689/1981 e 660, comma 3, c.p.p., per violazione del principio di eguaglianza. La natura della sanzione, ossia della pena pecuniaria, è la stessa in entrambi i casi, sia che sia applicata come pena principale, sia che sia applicata come pena sostitutiva, per cui non vi è ragione di offrire strade diverse.

Da oggi, anche chi ha ricevuto una pena pecuniaria come pena principali potrà vedersela convertire in detenzione domiciliare sostitutiva.

LA VOCE dell'AGORÀ

Notiziario bimestrale di informazione giuridica locale registrato presso il Tribunale di Torino n. 5408 del 23/06/2000

Pubblicato on-line sul sito web: www.legalitorino.it

Redazione: Studio Legale Servetto Peyra Pavarini e Associati
Piazza Statuto 14, 10122 Torino
e-mail: info@legalitorino.it

Stampa: Castello s.r.l. - Via Regio Parco 91 Settimo Torinese

Editore Tommaso Servetto

Direttore Responsabile Paola Zanolli

Caporedattore Roberta Angela Maccia

Comitato di Redazione
Flavio Campagna - Marino Careglio - Chiara Cogno Roberta Di Meo - Roberto Giordano - Paolo Pavarini Alessio Pergola - Laura Peyra - Cristina Zaccaria

Corrispondenti locali
Claudio Bossi (NOVARA) - Marco Ivaldi (CUNEO) Marco Marchioni (VERBANIA) - Piermario Morra (ASTI) - Massimo Mussato (VERCELLI) Nilo Rebecchi (AOSTA) - Marco Romanello (BIELLA) - Massimiliano Sfolcini (ALESSANDRIA)

Tutti i diritti riservati a 'La Voce dell'Agorà'

Dipendenze e processo penale: le novità della legge 140/2026

di Alessio Pergola

Una nuova possibilità per le persone tossicodipendenti o alcoldipendenti coinvolte in un procedimento penale: seguire un percorso di recupero in una struttura terapeutica, evitando o riducendo il ricorso al carcere. È questa la principale novità introdotta dalla legge 5 agosto 2026, n. 140.

La riforma prevede due strumenti. Il primo è una nuova forma di detenzione domiciliare terapeutica (art. 94 ter DPR 309/1990), destinata ai condannati che intendano intraprendere o proseguire un programma di recupero. Il percorso deve essere svolto presso una struttura pubblica o privata accreditata, in regime residenziale o semi-residenziale. La misura può riguardare, in generale, pene fino a otto anni, con limiti più bassi per alcune categorie di reati.

L'accesso non è automatico: occorre dimostrare la condizione di dipendenza, presentare un programma terapeutico adeguato e dimostrare che il percorso possa favorire il recupero e ridurre il rischio di nuovi reati. Durante il trattamento sono previsti controlli e relazioni periodiche. In caso di violazioni, la misura può essere revocata; se invece il programma si conclude positivamente, il condannato può accedere più facilmente ad altre misure alternative alla detenzione.

La seconda novità riguarda gli imputati. La legge introduce una nuova forma di definizione anticipata del processo collegata al percorso terapeutico (art. 94 quater DPR 309/1990). L'istituto presenta alcune caratteristiche simili al patteggiamento, ma ha una finalità diversa: non punta principalmente a ridurre i tempi del processo, bensì a favorire il superamento della dipendenza attraverso un programma individualizzato.

Le nuove regole possono essere applicate anche ad alcuni procedimenti già in corso, purché non sia stata ancora pronunciata la sentenza di primo grado. Sono inoltre previste modifiche alle regole sull'esecuzione della pena, per facilitare l'accesso alla nuova misura senza un necessario passaggio in carcere.

Un punto ancora delicato riguarda la definizione stessa di tossicodipendenza e alcoldipendenza. La giurisprudenza non ha sempre adottato criteri uniformi, soprattutto nel distinguere il consumo abituale dalla vera e propria dipendenza. Per questo la legge prevede la predisposizione di linee guida nazionali per rendere più omogeneo l'accertamento.

La riforma segna quindi un cambio di prospettiva: per le persone affette da dipendenza, la pena viene collegata maggiormente a un percorso di cura e reinserimento sociale. La sua efficacia concreta dipenderà però dalla disponibilità di strutture, risorse (anche economiche) e personale sufficienti a trasformare questa possibilità prevista dalla legge in uno strumento realmente accessibile.

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

CONFISCA DEL VEICOLO TRA INTESTAZIONE FORMALE E REALE UTILIZZATORE

Cass. Pen., Sez. IV, sent. 20.3.2026 n. 10809

In ipotesi di condanna per guida in stato di ebbrezza, nel caso più grave, è prevista la confisca del veicolo salvo il caso che il mezzo non appartenga ad una persona diversa dal guidatore. La Cassazione ha puntualizzato il concetto di 'appartenenza'. Ebbene, in tema di confisca del veicolo ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, la nozione di 'appartenenza' del mezzo a persona estranea al reato non coincide necessariamente con la proprietà formale o con l'intestazione risultante dai pubblici registri, ma deve essere intesa come effettivo e concreto dominio sulla cosa. Tale dominio può derivare anche dal possesso o dalla detenzione, purché non siano occasionali. Ne consegue che la mera intestazione del veicolo a un soggetto terzo non è, di per sé, sufficiente a impedire la confisca, dovendo essere dimostrato che il terzo ne abbia l'effettiva e non occasionale disponibilità.

PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO: APPLICABILE AL REATO DI OLTRAGGIO IN DANNO DI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE

Cass. Pen., Sez. VI, sent. 30.6.2026 n. 24069

di Simone Malfatto

La Suprema Corte ha finalmente individuato una eccezione al divieto di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto in relazione al reato di oltraggio di pubblico ufficiale, divieto questo previsto dall'art. 131 bis, comma 3, numero 2, c.p.

Infatti, con riferimento agli operanti del Corpo di Polizia Municipale, è stato chiarito che soltanto in determinate circostanze e per specifiche attività gli operanti della Polizia Municipale possono assumere la qualifica di Agente o di Ufficiale di Polizia Giudiziaria ovvero di Agente pubblica sicurezza.

Nello specifico, coloro che sono impegnati nel servizio di polizia stradale volto ad assicurare il rispetto delle norme del codice della strada (per esempio, i controlli afferenti agli eccessi di velocità od alle semplici infrazioni stradali) non rivestono la qualifica di Agenti o di Ufficiali di Polizia Giudiziaria ovvero di Agente pubblica sicurezza.

Ne consegue che in tali circostanze NON opera il divieto di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, dal momento che il fatto non può ritenersi commesso nei confronti di un Ufficiale o Agente di Polizia Giudiziaria o di pubblica sicurezza.

Massime di Roberto Giordano

NO AL SEQUESTRO IMMOTIVATO E GENERALE DEI DEVICE

Cass. Pen., Sez. VI, sent. 28.4.2026 n. 15409

Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione ha ricordato i limiti ai poteri del Pubblico Ministero in tema di sequestro probatorio finalizzato all'acquisizione di prove digitali (smartphone, computer, supporti informatici)

In particolare, la Suprema Corte ha chiarito e ribadito i seguenti punti chiave

Non è ammissibile il sequestro indifferenziato dell'intero dispositivo o di massive quantità di dati digitali senza un perimetro mirato e motivato, per evitare la violazione proporzionale della riservatezza.

L'oggetto del sequestro probatorio deve essere circoscritto alle sole informazioni o file rilevanti per le indagini (il contenuto) e non estendersi in modo generico al supporto fisico (il contenitore).

Il sequestro non deve durare oltre il tempo strettamente necessario per la duplicazione/copia forense.

La copia forense dei dati è qualificata come un'operazione ripetibile se eseguita con protocolli standardizzati riconosciuti dalla digital forensics: se vi è invece pericolo di perdita o alterazione dei dati l'atto diventa irripetibile e scattano le garanzie dell'art. 360 c.p.p.

Uno degli strumenti utilizzabili per procedere alla selezione del materiale è l'uso di parole chiave per filtrare le chat, le e-mail o i file per evitare ricerche indiscriminate: Il Pubblico Ministero e la Polizia Giudiziaria devono documentare la metodologia utilizzata, garantendo alla difesa la possibilità di verificare quali criteri di ricerca siano stati applicati e contestarne l'eventuale arbitrarietà o l'eccesso di delega.

IL DEPOSITO DIGITALE DELL'IMPUGNAZIONE: DIFFICOLTÀ E RIMEDI

Cass. Pen., Sez. V, 17.9.2026 n. 33829
Cass. Pen., Sez. Unite, sent. 11.12.2025 n. 6565

Come è noto, nel caso in cui il Portale Deposito atti Penali non funzioni e l'errore è certificato dal Ministero della Giustizia è prevista la possibilità di deposito a mezzo PEC.

La Corte di Cassazione ha però chiarito con la pronuncia n. 33829 (in oggetto) che le disfunzioni del Portale Deposito atti Penali (PDP) concretamente verificatisi ma non certificate né attestate dal Ministero della Giustizia possono rilevare ai fini della restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p. per il deposito telematico dell'impugnazione, a condizione che il difensore dimostri che l'impedimento presenti connotazioni oggettive, non sia riconducibile a comportamenti del soggetto interessato (salvo che condizionati da fattori esterni in termini assoluti) e integri i presupposti del caso fortuito o della forza maggiore.

A tal fine, non opera alcun automatismo e la parte ha l'onere di instaurare il procedimento di cui all'art. 175 c.p.p. entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento, fornendo idonea prova documentale o traccia informatica della disfunzione (quali screenshot con codici di errore o avvisi di servizio non disponibile, log di connessione, marche temporali o segnalazioni d'anomalia inoltrate ai canali di assistenza del PDP).

D'altra parte, è bene ricordare che le Sezioni Unite hanno altresì chiarito che l'impugnazione trasmessa a un indirizzo di posta elettronica certificata non compreso nell'elenco previsto dal decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del 9 novembre 2020, quand'anche riferibile all'ufficio giudiziario competente a riceverla, è inammissibile.

L'impugnazione non è dichiarata inammissibile solo se, entro il termine di legge, viene inoltrata nuovamente via PEC dalla casella (errata) che aveva ricevuto il messaggio, alla casella dell'ufficio indicata nell'elenco ministeriale.

No alla restituzione di somme versate in eccesso a titolo di contributo al mantenimento dei figli

Corte di Cassazione ordinanza 22/06/2026 n. 21139

La questione sottoposta al vaglio della Suprema Corte ha ad oggetto la richiesta di un genitore di restituzione delle somme versate in eccesso a titolo di mantenimento per il figlio.

In particolare il padre, evidenziava che l'entità del contributo al mantenimento del figlio posto a suo carico, era stata rideterminata più volte nel corso del giudizio di separazione.

Il provvedimento reso dal Presidente del Tribunale all'esito dell'udienza di comparizione personale dei coniugi era infatti stato modificato nel corso del processo con ordinanza dal Tribunale che, all'esito del giudizio, con la sentenza aveva stabilito un importo ancora differente.

Successivamente il padre iniziava un nuovo processo avente ad oggetto la richiesta di quantificazione delle somme versate in eccesso per il figlio e la condanna alla restituzione. Sia il Tribunale sia la Corte di Appello respingevano la domanda.

La Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 21139/2026 ha fornito sul punto un importante chiarimento stabilendo che il contributo nel mantenimento dei figli ha "natura sostanzialmente alimentare" in quanto, con tale contributo, così come con gli alimenti, si risponde alle necessità ed ai bisogni di vita di una persona a prescindere dallo stato di indigenza.

Dall'assimilazione del credito al mantenimento dei figli al credito alimentare consegue che gli importi versati in eccesso non devono essere restituiti a chi li ha corrisposti né possono essere compensati con altro credito, perché per espressa qualificazione legislativa il credito alimentare è indisponibile, irripetibile, impignorabile e non può essere compensato.

Volo cancellato per sciopero: quando il passeggero ha diritto al rimborso

Cass. Civ., Sez. III, Ord. 30.04.2026 n. 11948

Nel 2004 è stato introdotto il Regolamento CE 261, con il quale il legislatore europeo ha disciplinato le ipotesi di disservizio delle compagnie aeree ai danni del passeggero. Sono state esaminati tre principali disservizi patiti da un passeggero aereo: cancellazione, ritardo e negato imbarco per sovraprenotazione dei posti a bordo dell'aereo (overbooking). In questi casi il legislatore ha riconosciuto il diritto del passeggero aereo ad ottenere dal vettore una compensazione pecuniaria, ovvero un risarcimento forfettario.

Il valore della compensazione pecuniaria varia a seconda della lunghezza della tratta del volo: € 250,00 per tratte inferiori a 1.500 chilometri; € 400,00 per tratte comprese tra 1.500 e 3.500 chilometri; € 600,00 per tratte superiori a 3.500 chilometri.

Il diritto alla compensazione pecuniaria per volo cancellato sorge nel momento in cui il passeggero viene a conoscenza della mancata effettuazione del volo meno di 14 giorni prima rispetto alla data di partenza programmata. Inoltre, il passeggero non ha diritto alla compensazione pecuniaria se il volo è stato cancellato a causa di una "circostanza eccezionale". Ma il legislatore non ha fornito un elenco tassativo delle fattispecie che rientrano in tale categoria di eventi non controllabili dalla compagnia aerea.

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 11948 in data 30 aprile 2026 ha chiarito quando lo sciopero dei controllori di volo costituisce circostanza eccezionale. In particolare, la Suprema Corte stabilisce che, in caso di sciopero dei controllori di volo, indetto con largo anticipo rispetto alla data di partenza di un determinato volo, per non risarcire il danno, la compagnia aerea deve dimostrare:

a. di aver avvisato il passeggero dello sciopero e della possibilità che il suo volo potesse essere cancellato per l'inoperatività dei controllori di volo;

b. di essersi resa disponibile ad assistere il passeggero nella riprogrammazione del volo cancellato;

c. di aver garantito il rimborso del biglietto in assenza di un volo alternativo a quello cancellato;

d. di aver invitato il passeggero a verificare opzioni di volo alternative;

e. di aver invitato il passeggero a verificare lo stato del volo prima di recarsi in aeroporto.

In assenza di queste prove, pur potendo considerare lo sciopero una circostanza eccezionale, la compagnia aerea è comunque obbligata a risarcire il passeggero con la compensazione pecuniaria.

Stop al divieto dei cani nei parchi

TAR Calabria, Sez. I, Sent. 22.06.2026 n. 1192

Con la sentenza n. 1192 in data 22 giugno 2026 il TAR per la Calabria ha accolto l'impugnazione da parte di un'associazione ambientalista di un'ordinanza sindacale che vietava in via generalizzata l'accesso dei cani ai parchi pubblici e alle aree verdi comunali per finalità di igiene, decoro e sicurezza ed imponeva l'uso costante della museruola ai cani di media e grande taglia.

Per il TAR, le esigenze poste a fondamento dell'ordinanza impugnata risultano già compiutamente salvaguardate dalla disciplina vigente in materia, che impone di condurre i cani al guinzaglio e di rimuovere le eventuali deiezioni, dovendo quindi l'amministrazione comunale adoperarsi al fine di rendere vincolanti tali misure mediante un'efficace azione di controllo e di repressione. In tal modo, l'interesse pubblico viene raggiunto attraverso strumenti idonei e nel rispetto del principio di proporzionalità dei mezzi rispetto ai fini perseguiti.

In particolare i Giudici Amministrativi Regionali hanno ritenuto fondata la doglianza dell'associazione ambientalista in ordine alla violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità del provvedimento impugnato.

Per consolidato indirizzo giurisprudenziale infatti le esigenze di tutela dell'igiene e dell'incolumità della collettività ben possono essere soddisfatte altrimenti che non con misure restrittive contingibili e urgenti.

La Pubblica Amministrazione deve optare, tra più possibili scelte ugualmente idonee al raggiungimento del pubblico interesse, in favore di quella meno gravosa per i destinatari in modo da evitare agli stessi "inutili" sacrifici.

Nel caso in esame la tutela del decoro e dell'igiene pubblico, oltreché la sicurezza dei cittadini, ben può ottenersi con controlli e sanzioni previsti dalla disciplina generale statale.

L'ordinanza impugnata pertanto risulta assunta in violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità dell'azione amministrativa.

L'ABUSO EDILIZIO BLOCCA L'USUCAPIONE

Cass. Civ., Sez. II, Sent. 25.08/2026 n. 24767

Una costruzione realizzata a distanza inferiore rispetto a quella prevista dalla legge può costituire il presupposto per l'acquisto per usucapione della servitù di mantenimento del fabbricato nella posizione in cui si trova, anche quando l'opera sia abusiva.

È il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 24767 del 25 agosto 2026, in una controversia tra proprietari di fabbricati confinanti.

La decisione è particolarmente interessante perché evidenzia come l'illegittimità urbanistica di una costruzione e la sua rilevanza nei rapporti civilistici non siano necessariamente la stessa cosa.

L'assenza del titolo edilizio può comportare conseguenze nei rapporti con la pubblica amministrazione, ma non rende automaticamente inesistente il manufatto sul piano civilistico e non impedisce, di per sé, la configurazione di un possesso utile all'usucapione.

La Cassazione ribadisce che è possibile acquistare per usucapione una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore rispetto a quella prevista dal codice civile o dai regolamenti edilizi. E ciò può avvenire anche quando la costruzione sia abusiva. La ragione è che il difetto del titolo edilizio esaurisce la propria rilevanza, in quanto tale, nell'ambito del rapporto pubblicistico. L'abusività dell'opera può quindi rilevare nei rapporti tra il proprietario e la pubblica amministrazione, ma non determina automaticamente l'inesistenza della costruzione nei rapporti civilistici tra proprietari confinanti.

La costruzione abusiva, infatti, non può essere considerata, per il solo fatto di essere priva di titolo edilizio, come se non esistesse. Sul piano materiale, il fabbricato esiste, è visibile e può essere percepito dal proprietario del fondo vicino. Proprio questa esistenza materiale può assumere rilievo ai fini del possesso.

In tal caso, l'usucapione riguarda la servitù consistente nel diritto di mantenere la costruzione a una distanza inferiore rispetto a quella normalmente prescritta. In particolare, la costruzione rappresenta quindi l'opera attraverso la quale viene esercitata la servitù, continua e apparente. Inoltre, il possesso si manifesta attraverso la situazione materiale determinata dalla costruzione, in quanto il manufatto è esistente e percepibile. Il fatto che esso sia stato realizzato senza un valido titolo edilizio non impedisce automaticamente il decorso del termine per l'usucapione. Questo non significa, naturalmente, che l'usucapione renda urbanisticamente legittima una costruzione abusiva.

L'usucapione della servitù produce effetti nel rapporto tra i proprietari dei fondi interessati; non costituisce un titolo edilizio e non cancella le eventuali conseguenze derivanti dalla violazione della normativa urbanistica.

Dire che una servitù di distanza può essere usucapita anche quando la costruzione sia abusiva non significa affermare che l'abuso edilizio venga sanato dall'usucapione.